



**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO NELLA
QUALIFICA DI DIRIGENTE DI RUOLO PRESSO
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR
VERGATA.**

L'anno duemilanove, il giorno uno del mese di dicembre,

TRA

l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con sede in
Via Orazio Raimondo – Roma (C.F. 80213750583) in questo
atto rappresentata dal Magnifico Rettore protempore e come
tale legale rappresentante,

E

il Dott. Giorgio Di Giorgio,

PREMESSO

- che con atto di intesa sottoscritto in data 30 giugno 2009 tra
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è stata
convenuta l'utilizzazione da parte di quest'ultima, per le
proprie esigenze di fabbisogno di personale dirigenziale, della
graduatoria finale del concorso pubblico per un posto da
Dirigente amministrativo per l'area amministrativo-gestionale,
bandito, ai sensi dell'art. 3, comma 61, legge 350/03,
dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata con
Deliberazione n. 105 del 15 febbraio 2008;



- che con deliberazione n. 318 del 28/09/2009 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata sono stati approvati gli atti e la graduatoria del citato concorso a n. 1 posto di dirigente;
- che il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, previa acquisizione della prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decreto n. 3529 del 4/11/2009 ha disposto che per le esigenze del fabbisogno di personale dirigenziale si proceda allo scorrimento della graduatoria finale del concorso sopra citato;
- che il primo dei candidati idonei del concorso in questione risulta essere il Dott. Giorgio Di Giorgio;
- che il Dott. Giorgio Di Giorgio è già in servizio presso questo Ateneo in qualità di dirigente con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Tipologia e decorrenza del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro per la qualifica di dirigente di II fascia regolato dal presente contratto decorre dal 1° dicembre 2009, è di carattere subordinato, a tempo pieno ed indeterminato.

Il rapporto di lavoro di cui al precedente comma è incompatibile con altre attività di lavoro subordinato o autonomo, salvo quelle espressamente consentite da norme legislative e regolamentari o comunque previamente autorizzate dall'Ateneo.

Esso è regolato, oltre che dal presente contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto del personale dirigente





vigenti nel tempo, i quali ne integrano di pieno diritto la disciplina, nonché dalle disposizioni del capo I, titolo II, libro V del codice civile e dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165.

ART. 2 – Sede e impegno di lavoro

L'attività lavorativa viene espletata presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Il Dott. Giorgio Di Giorgio è tenuto ad organizzare la presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in modo da correlarli flessibilmente alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato, tenendo conto degli obiettivi da realizzare.

ART. 3 – Incarico

Al Dott. Giorgio Di Giorgio viene conferito un incarico dirigenziale con separato atto bilaterale che preciserà la natura, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, il correlativo trattamento economico accessorio, nonché la responsabilità civile e il patrocinio legale.

ART. 4 – Trattamento economico

Al Dott. Giorgio Di Giorgio compete il seguente trattamento economico annuo:

- stipendio tabellare previsto per i dirigenti di II fascia;
- retribuzione di posizione e di risultato indicata nel separato contratto previsto al precedente art. 3;

Tali compensi, da corrispondere per tredici mensilità, costituiscono unica retribuzione omnicomprensiva senza alcuna componente accessoria, e devono intendersi al netto dei



contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico dell'Università quale datore di lavoro ed al lordo della quota dei medesimi contributi e delle ritenute fiscali a carico del prestatore.

ART. 5 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto circa la disciplina di tutti gli altri istituti attinenti al rapporto di lavoro, le parti contraenti rinviano a quanto stabilito dal CCNL dei dirigenti universitari.

ART. 6 – Imposta di bollo e di registro

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 31.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 1° dicembre 2009

IL DIRIGENTE

IL RETTORE